

Repertorio N. 84157

Fascicolo N. 50804

DEPOSITO DI DOCUMENTO
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di luglio.

In Torino, nel mio studio al piano rialzato della casa in corso Re Umberto 2. Davanti a me dottor Francesco PIGLIONE, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Torino e Pinerolo, è comparso il signor

ROSSO Sergio, nato a Torino (TO) il 4 giugno 1946, residente a Torino (TO), via Montemagno numero 64;

nella sua qualità di presidente del consiglio direttivo della società

"ASSOCIAZIONE PICCOLO COSMO Onlus", con sede in Torino (TO), via Cosmo numero 9, codice fiscale: 97581370018.

Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, cittadino italiano, il quale mi presenta un estratto certificato conforme da me Notaio in data odierna, numero 84154 di repertorio, del verbale dell'assemblea degli associati della associazione suddetta in data 28 giugno 2019, riportante tra l'altro la proposta di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dal Consiglio Direttivo in data 29 maggio 2019 per l'adeguamento alla normativa sul Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017):

Esso comparente mi richiede di depositare il documento medesimo nei miei atti notarili.

A ciò aderendo io Notaio ricevo detto documento, consistente in dieci mezzi fogli, di cui i primi due mezzi fogli, dattiloscritti su entrambe le facciate, contengono il verbale dell'assemblea degli associati; i restanti sette mezzi fogli, dattiloscritti solo sulla prima facciata, contengono il testo dello statuto e l'ultimo mezzo foglio, dattiloscritto solo sulla prima facciata, contiene il certificato di conformità, sottoscritto da me Notaio.

Il sopra descritto documento viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", previa lettura da me Notaio datane al comparente e con questo verrà sottoposto alla formalità di registrazione.

Il comparente espressamente mi autorizza a rilasciarne copia autentica a chiunque ne faccia richiesta.

* * * * *

Si richiede, infine, che al presente verbale venga applicata l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 82, commi 3 e 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 numero 117.

Il comparente, previamente informato ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e D.Lgs. 141/2006 e 143/2006, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali nonché alla loro conservazione anche con strumenti informatici nei miei archivi.

Richiesto

io Notaio ho ricevuto questo atto scritto in parte da me a mano e da persona di mia fiducia ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia, a norma di legge, e da me letto al comparente che lo conferma e con me lo sottoscrive alle ore dodici e minuti quindici.

Occupa quest'atto

un foglio per complessive due facciate e parte della terza.

F.ti: Sergio ROSSO
Francesco PIGLIONE Notaio

Atto reg.to a Torino DP I
il 23/07/2019
n° 7020 Serie 1T
per € 0,00



ASSOCIAZIONE PICCOLO COSMO

Fondata il 15/5/1998

Iscritta all'Anagrafe delle O.N.L.U.S. il 27/7/2006

Codice Fiscale 97581370018

Sede: Via Cosmo 9 / 10131 Torino - Tel. 011/8130740

**Segreteria: Via Ormea 119 / 10126 Torino - Tel. 011/5660804 – fax 011/5660804
e-mail info@asilinotturni.org**

Verbale delle

Assemblea Ordinaria dei Soci del 28 giugno 2019

Assemblea Straordinaria dei Soci del 28 giugno 2019

L'anno 2019 il giorno 28 del mese di giugno alle ore 18,00 presso la sede della Associazione in Torino, via Ormea 119, i soci dell'Associazione Piccolo Cosmo Onlus, convocati ai sensi dell'art. 7 dello statuto, si sono riuniti, per discutere e deliberare in

Assemblea ordinaria dei Soci come previsto dagli artt. 7 e 8 dello Statuto mediante affissione di apposito avviso nella sede sociale e con invio di lettera scritta, con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Conto Consuntivo al 31/12/2018 e Bilancio Preventivo 2019
2. Approvazione delle delibere del Consiglio Direttivo del 29 maggio 2019 in merito alla fissazione delle quote sociali per l'anno 2019, per la decadenza a far data dal 1° gennaio 2020 dalla qualità di socio delle associazioni prive dei requisiti previste dal Dlgs 117/2017 (Terzo Settore), per la sostituzione del comodatario dimissionario per il Piccolo Cosmo in relazione al contratto di comodato d'uso dell'immobile, sito in via Cosmo, con la Società Asili Notturni Umberto I° di Torino.
3. Varie ed eventuali

Assemblea Straordinaria dei Soci come previsto dagli artt. 7 e 9 dello Statuto mediante affissione di apposito avviso nella sede sociale e con invio di lettera scritta, con il seguente ordine del giorno:

- Approvazione delle modifiche statutarie deliberate dal Consiglio Direttivo in data 29 maggio 2019 per l'adeguamento alla normativa sul Terzo Settore (Dlgs 117/2017).

Nel luogo e all'ora sopra indicati risultano fisicamente presenti

- le tre associazioni fondatrici: Asili Notturni Umberto I Onlus di Torino (rappresentata dal pres. Sergio Rosso), Fondazione Università popolare Onlus (rappresentata dal pres. Eugenio Boccardo) e Scuole Officine serali Ente Morale (rappresentata da Prosperino Musso per delega del pres. Pier Teresio Turino);
- l'Associazione Culturale Adriano Lemmi (rappresentata da Luca Cancellara per delega del presidente Guido Musso);
- sono presenti personalmente i soci Sergio Rosso, Boccardo Eugenio, Luca Cancellara, Giandomenico Busurgi, Francesco Mancuso, Marziano Pagella, Prosperino Musso, Alberto Berdusco, Grazia Roberta Masia, Massimo Baruffaldi, William Pittà, Giovanni Viglieno Cossalino, Silvana Actis Caporale,
- sono rappresentati per delega: Giancarlo Rossi Gutierrez, Gian Piero Pagella, Cosimo Maggio, Nello Mazzuoli, Domenico Coscia, Rosanna Fiuorentino, Maria Pia Fiorentino, Daniele Lanzavecchia, Guido Musso, Quaranta Marisa.

Alla data odierna risultano iscritti a libro soci 31 associati.

Gli associati presenti in assemblea, in proprio o per delega, sono complessivamente 27.

ASSOCIAZIONE PICCOLO COSMO

Fondata il 15/5/1998

Iscritta all'Anagrafe delle O.N.L.U.S. il 27/7/2006

Codice Fiscale 97581370018

Sede: Via Cosmo 9 / 10131 Torino - Tel. 011/8130740

Segreteria: Via Ormea 119 / 10126 Torino - Tel. 011/5660804 – fax 011/5660804

e-mail info@asilinotturni.org

E' presente, in qualità di relatore (senza diritto di voto, perché privo della qualifica di socio) per quanto concerne le problematiche attinenti il Terzo Settore (modifica statuti, disamina della posizione delle associazioni non del terzo settore associate per l'esercizio 2019, adeguamento del libro soci, adempimenti ex Dlgs 117/2017) il segretario della FISM, Alberto Corrado.

Assemblea Ordinaria

Assume la presidenza il sig. Sergio Rosso, presidente del Consiglio di Amministrazione.

I presenti chiamano a fungere da segretario il sig. Alberto Corrado

Il Presidente comunica che l'assemblea in prima convocazione (Giovedì 27 giugno 2019 alle ore 11.00) è andata deserta.

Il Presidente, constatata e fa constatare la validità della riunione, apre quindi la seduta passando allo svolgimento di quanto posto all'ordine del giorno.

Punto 1. Il Presidente illustra il bilancio relativo all'esercizio 2018 e il rendiconto preventivo 2019, copia del quale, corredata dalla nota integrativa e da una relazione riassuntiva sulle attività poste in essere nel 2018 è stata consegnata ai presenti.

Dopo un breve dibattito, l'Assemblea, con voto palese, approva all'unanimità il bilancio e il rendiconto.

Punto 2. Passando al secondo punto dell'ordine del giorno il Presidente rappresenta ai convenuti quanto deliberato dal Consiglio Direttivo del 29 maggio 2019:

- la sostituzione del comodatario dimissionario per il Piccolo Cosmo in relazione al contratto di comodato d'uso dell'immobile, sito in via Cosmo, con la Società Asili Notturni Umberto I° di Torino
- la determinazione della quota sociale annuale, unica e uguale per ogni tipologia di socio, nella misura di 10 euro.

L'assemblea approva con voto palese unanime le deliberazioni del Consiglio direttivo, in merito alla nomina di un nuovo comodatario per l'immobile di via Cosmo e alla quota sociale annuale, che per i soci iscritti dovrà essere effettuata entro il 15 marzo 2020 per consentire una corretta convocazione dell'assemblea ordinaria.

Punto 3

Il segretario, Alberto Corrado illustra le problematiche attinenti la nuova normativa relativa agli enti del Terzo Settore, ai sensi del Dlgs 117/2017.

Il Presidente rappresenta che il Consiglio, preso atto della necessità di effettuare le modifiche statutarie previste dalla legge entro la data del 3 agosto 2019 (art.101, comma 2 Dlgs 117/2017), valutata e confermata dall'unanimità dei presenti l'opportunità di trasformare la Associazione Piccolo Cosmo Onlus in un ente del terzo settore iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore previsto dal Titolo VI del Dlgs 117/2017, e più precisamente in una OdV (Organizzazione di



ASSOCIAZIONE PICCOLO COSMO

Fondata il 15/5/1998

Iscritta all'Anagrafe delle O.N.L.U.S. il 27/7/2006

Codice Fiscale 97581370018

Sede: Via Cosmo 9 / 10131 Torino - Tel. 011/8130740

Segreteria: Via Ormea 119 / 10126 Torino - Tel. 011/5660804 – fax 011/5660804

e-mail info@asilinotturni.org

Volontariato) di cui all'art. 32 Dlgs 117/2017, ha accettato le modifiche statutarie proposte e ha deliberato la convocazione dell'Assemblea straordinaria per l'approvazione del nuovo statuto.

Il Presidente illustra la deliberazione del Consiglio Direttivo di far decadere a far data dal 1° gennaio 2020 dalla qualità di socio quelle associazioni prive dei requisiti previste dal Dlgs 117/2017 (Terzo Settore). Il Consiglio Direttivo, preso atto dei limiti e delle condizioni imposte dall'art. 32, comma 2 Dlgs 117/2017 per l'ammissione come associati di altre associazioni senza scopo di lucro, ha deliberato che, a partire dall'anno 2020, non venga rinnovata l'iscrizione alla associazione Adriano Lemmi.

Il Consiglio Direttivo ha altresì deliberato che l'attuale modalità di redazione e di conservazione del libro soci, a partire dal prossimo esercizio, venga adeguata alle nuove esigenze organizzative e amministrative, anche conseguenti alla trasformazione dell'associazione Piccolo Cosmo Onlus in un ente del Terzo Settore.

L'assemblea approva con voto palese unanime la decadenza, a far data dall'1.1.2010, dalla qualità di socio dell'associazione Adriano Lemmi e l'adeguamento del libro soci, deliberate dal Consiglio Direttivo.

Esauriti tutti i punti dell'Ordine del Giorno, alle ore 18,20 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea Ordinaria e da inizio alla

Assemblea Straordinaria

Alla data odierna risultano iscritti a libro soci 31 associati.

Gli associati presenti in assemblea, in proprio o per delega, sono complessivamente 27 e costituiscono la maggioranza dei tre quarti, richiesta anche in seconda convocazione, per deliberare le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto richiesta dallo Statuto vigente (art. 9).

E' presente, in qualità di relatore (senza diritto di voto, perché privo della qualifica di socio) per quanto concerne le problematiche attinenti il Terzo Settore (modifica statuti, disamina della posizione delle associazioni non del terzo settore associate per l'esercizio 2019, adeguamento del libro soci, adempimenti ex Dlgs 117/2017) il segretario della FISM, Alberto Corrado.

Confermati il Presidente, Sergio Rosso, e il segretario, Alberto Corrado, il Presidente comunica che l'assemblea in prima convocazione (Giovedì 27 giugno 2019 alle ore 11.00) è andata deserta.

Il Presidente, constata e fa constatare la validità della riunione, apre quindi la seduta passando allo svolgimento di quanto posto all'ordine del giorno.

Il segretario, Alberto Corrado illustra le problematiche attinenti la nuova normativa relativa agli enti del Terzo Settore, ai sensi del Dlgs 117/2017 e rappresenta

- la necessità di trasformare l'Associazione Piccolo Cosmo Onlus in un ente del terzo settore iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore previsto dal Titolo VI del Dlgs

ASSOCIAZIONE PICCOLO COSMO

Fondata il 15/5/1998

Iscritta all'Anagrafe delle O.N.L.U.S. il 27/7/2006

Codice Fiscale 97581370018

Sede: Via Cosmo 9 / 10131 Torino - Tel. 011/8130740

Segreteria: Via Ormea 119 / 10126 Torino - Tel. 011/5660804 – fax 011/5660804

e-mail info@asilinotturni.org

117/2017, e più precisamente in una OdV (Organizzazione di Volontariato) di cui all'art. 32 Dlgs 117/2017,

- le modifiche statutarie apportate da effettuarsi entro la data del 2 agosto 2019 (art.101, comma 2 Dlgs 117/2017).

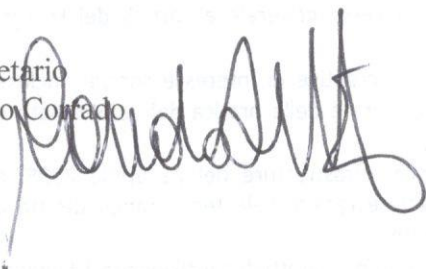
Il socio Berdusco ricorda all'Assemblea che la data del 2 agosto è stata prorogata, tuttavia, dopo un breve dibattito, l'assemblea è concorde nel procedere comunque alle modificazioni dello statuto nel rispetto della data del 2 agosto 2019.

L'Assemblea prende atto e delibera, con voto palese unanime, che lo statuto modificato entrerà in vigore a fare data dal 1° gennaio dell'anno successivo all'istituzione del Registro Unico Nazionale Terzo Settore previsto dal Dlgs 117/2017.

L'assemblea approva con voto palese unanime le modifiche statutarie atte a consentire l'iscrizione dell'associazione Piccolo Cosmo nel RUNTS e conferisce al Presidente, Sergio Rosso, tutti i poteri necessari, nessuno escluso od eccettuato, per effettuare la registrazione del nuovo statuto e per il deposito dello stesso all'Ufficio Onlus dell'Agenzia delle Entrate entro la data del 2 agosto 2019.

Esauriti tutti i punti dell'Ordine del Giorno, alle ore 18:40, l'Assemblea Straordinaria si conclude.

Il segretario
Alberto Conrado



Il Presidente
Sergio Rosso



76

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

PICCOLO COSMO - ODV

PREMESSA STORICA

L'Associazione fu fondata nel 1998 per iniziativa dei presidenti delle associazioni Società per gli Asili Nottturni Umberto I di Torino Onlus Ente Morale (Sergio Rosso), Università Popolare Onlus (Eugenio Boccardo) e Ente Morale Scuole Officine Serali (Gianni Svara), di Gianpiero Pagella, del generale Cosimo Maggio e del generale Riccardo Corsi.

1 - Denominazione, sede e durata

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, **PICCOLO COSMO** che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. La denominazione dell'organizzazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.
4. L'organizzazione ha sede legale nel comune di Torino. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
5. Possono essere costituite sedi secondarie, sezioni o dipendenze, su decisione della sede centrale, in ogni parte d'Italia.
6. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato sino a delibera di scioglimento; l'Associazione potrà partecipare quale associato ad altre Fondazioni e/o Associazioni e/o Enti aventi scopi analoghi in Italia.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

In particolare L'Associazione ha per scopo la solidarietà sociale, l'assistenza morale e materiale ai non abbienti, ai bisognosi e la beneficenza con particolare riferimento al ricovero temporaneo di persone prive di mezzi ovvero che si trovino in stato di necessità. Nell'ambito delle proprie finalità l'Associazione si propone di:

- a. offrire senza alcuna distinzione di età, nazionalità, religione, censo in locali convenientemente arredati e rispondenti alle moderne esigenze dell'igiene e di un accettabile confort, un ricovero temporaneo e sostanzialmente gratuito ad individui d'ogni condizione, sesso, età ed a nuclei familiari, residenti stabilmente o temporaneamente o di passaggio in questa città sprovvisti di mezzi sufficienti per trovare altre soluzioni abitative;
 - b. promuovere iniziative di ricerca e di studio, conferenze, dibattiti, pubblicazioni ed in genere manifestazioni medico-assistenziali, culturali, artistiche, filantropiche e ricreative ritenute idonee per il conseguimento dello scopo suddetto;
2. Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
 3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri

organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 – Attività diverse

1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'organizzazione è a carattere aperto.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs. 117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
4. Gli associati sono divisi in tre categorie:
 - a. *fondatori*
 - b. *ordinari*
 - c. *benemeriti*: tutti coloro che, distinti per particolari qualità intellettuali o morali, per particolari benemeritenze in armonia con le finalità dell'Associazione, o che rivestano od abbiano rivestito incarichi, svolgano od abbiano svolto funzioni di rilievo nel tessuto sociale, economico, istituzionale della Nazione, dell'Europa, del Mondo e che vengano chiamati a far parte dell'associazione con espressa deliberazione del Consiglio Direttivo
5. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
6. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
7. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:
 - dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto; esse non richiedono accettazione, hanno effetto dalla data di spedizione e non liberano dall'obbligo di versamento della quota associativa annuale per l'anno solare in corso. Le dimissioni non possono essere date nel primo anno di iscrizione, ma solo a partire dall'anno successivo;
 - mancato versamento della quota associativa;
 - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.



ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'organizzazione
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 - Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - Assemblea degli associati
 - Organo di amministrazione (già Consiglio Direttivo)
 - Presidente
 - Organo di controllo (eventuale e comunque nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
 - Organo di Revisione (eventuale e comunque nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9 - Assemblea

- 
1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
 2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
 3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail od ogni altro mezzo tecnologico idoneo a garantirne la ricezione da parte degli interessati.
 4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
 5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
 6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
 7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
 8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.
 9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
 10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
 11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno la maggioranza degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
 12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
 13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali, salvo il Presidente;
 - nomina e revoca, se lo ritiene, il Presidente onorario;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 - Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di cinque ed un massimo di quindici. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

- 80
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
 5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
 6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica.
 7. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
 8. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, il presidente e due vicepresidenti;
 - amministra l'organizzazione;
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - decide in merito agli interventi di cui ai punti i), q) e u) e quantifica economicamente gli interventi di cui al punto u) dell'art. 2 del presente statuto;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
 9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
 10. Tra i componenti dell'Organo di Amministrazione, il Presidente nomina un Segretario e un Tesoriere i cui compiti e deleghe saranno specificate in dettaglio dall'Organo di Amministrazione. Il Segretario e il Tesoriere, se autorizzati dall'Organo di Amministrazione, potranno farsi assistere da personale esterno, anche retribuito.
 11. Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.
 12. Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione possono essere impugnate entro sessanta giorni dai Consiglieri dissenzienti o da un numero di associati pari al 20% degli stessi di fronte all'Assemblea convocata entro sessanta giorni dalla deliberazione impugnanda.

ART. 11 - Il Presidente

1. Il presidente dell'organizzazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente più anziano presente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
6. Il Presidente nomina tra i membri dell'Organo di Amministrazione un Segretario e un Tesoriere.
7. L'Assemblea può nominare un Presidente onorario scelto tra le personalità del mondo politico, accademico e della cultura che condividono gli scopi dell'Associazione e collaborano attivamente al loro conseguimento.

ART. 12 - Organo di controllo

- 
1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
 2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
 3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 - Risorse

1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 15 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 – Libri sociali obbligatori

1. L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 – Rapporti di lavoro

1. L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 20 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
3. Il presente statuto entrerà in vigore a fare data dal 1° gennaio dell'anno successivo all'istituzione del Registro Unico Nazionale Terzo Settore previsto dal Dlgs 117/2017.

ART. 21 – Clausola Arbitrale

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati, ovvero tra i associati e l'Associazione relativamente all'atto costitutivo o al presente statuto saranno devolute ad un Arbitro Unico.
2. L'Arbitro sarà nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino, entro 15 giorni dal deposito dell'istanza di nomina, da parte dell'interessato più diligente.
3. L'Arbitro procederà in modo rituale secondo diritto
4. La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

ART. 22 - (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Certifico in sottoscritto dottor Francesco PIGLIONE, Notaio in Torino,
iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Torino e Pinerolo, essere
quanto precede estratto fedele e conforme delle pagine dalla 72 alla 82 del
libro verbali delle assemblee dei soci, progressivamente numerato e regola-
mente tenuto ai sensi dell'art. 2219 del Codice Civile, della
"ASSOCIAZIONE PICCOLO COSMO Onlus", con sede in Torino
(TO), via Cosmo numero 9, codice fiscale: 97581370018;
relativo alla riunione in data 28 giugno 2019, costante di sette mezzi fogli,
a me esibito e da me restituito all'istante.
Torino, sedici luglio duemiladiciannove
F.rr: Francesco PIGLIONE Notaio

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

si rilascia per uso CONSENTITO DALLA LEGGE

Torino, li 23 LUGLIO 2019

